

# Avvocato A&T: Licenziamento: Ecco le Novita' legislative e tutela del lavoratore

Data: 2 agosto 2017 | Autore: Redazione



I licenziamento è quell' istituto giuridico con cui il datore di lavoro mette fine ad un rapporto di lavoro e si contrappone al recesso unilaterale, c.d. dimissioni, dal contratto di lavoro da parte del dipendente. Nel nostro ordinamento la normativa che regola il licenziamento è contenuta nella Legge n. 604/1966 e nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), che tutelano i lavoratori licenziati illegittimamente, ai quali si sono aggiunte, negli ultimi anni, la Legge n. 92/2012 ed il D.lgs. n. 23/2015. [MORE]

La Legge 92/2012, sostituendo il disposto normativo dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ha previsto

- 1) Væ praduazione delle sanzioni in relazione alla gravità dei vizi del licenziamento illegittimo.
- 2) In caso di licenziamento intimato per ragioni economiche da parte dei datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della L. 300/1970 (e cioè i datori di lavoro con più di 15 dipendenti nell'unità produttiva o nell'ambito comunale - 5 dipendenti se imprenditori agricoli - o più di 60 dipendenti nell'ambito nazionale), una procedura di conciliazione obbligatoria, preventiva al licenziamento, contenuta nel novellato art. 7 della Legge 604/1966 da attivarsi innanzi alla Direzione Territoriale del lavoro.
- 3) l'obbligo di comunicare, nella lettera di licenziamento, le ragioni che hanno determinato la volontà di recedere, a pena di inefficacia del licenziamento.
- 4) La possibilità, per il datore di lavoro, di revocare il licenziamento entro 15 giorni dal momento in cui

ha ricevuto la comunicazione dell'impugnazione da parte del dipendente.

Il licenziamento dovrà essere impugnato a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con qualunque atto scritto, anche extragiudiziale, dal quale sia evincibile la volontà del lavoratore.

Il D.Lgs. 23/2015 prevede, invece, una nuova disciplina sul licenziamento applicabile ai lavoratori assunti dopo la data del 7 marzo 2015, introducendo un nuovo regime di tutele che privilegia la tutela indennitaria rispetto a quella reintegratoria in caso di illegittimo licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (c.d. contratto a tutele crescenti).

Nel dettaglio il lavoratore, nel caso in cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa sia dichiarato dal giudice ingiustificato, dovrà essere risarcito con il pagamento di una indennità da

4 a 24 mensilità, che varia a seconda all'anzianità di servizio.

Tuttavia, resta applicabile la tutela reintegratoria qualora il datore di lavoro abbia licenziato un dipendente per ragioni discriminatorie e negli altri casi di nullità stabiliti espressamente dalla legge, oppure, se il licenziamento sia stato intimato in forma orale o se al lavoratore sia contestato un fatto materiale di cui sia dimostrata l'insussistenza. Inoltre, la reintegrazione è prevista anche in caso di licenziamento illegittimo per difetto del motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore.

In questi casi il risarcimento deve essere in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Seguici anche su Facebook Avvocato A&T  
Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone

---

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/licenziamento-ecco-la-novita-legislative-e-tutela-del-lavoratore/95126>